

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

SOMMARIO

Art. 1 – Norme Generali

Art. 2 – Norme di comportamento in vettura – Responsabilità

Parte I – Servizio casa – scuola

Art. 3 – Condizioni del servizio

Art. 4 – Modalità di iscrizione

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio

Art. 6 – Contribuzione utenza – Riscossione

Art. 7 – Agevolazione – Esenzioni – Riduzioni

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

Parte II – Trasporti integrativi ed extrascolastici

Art. 9 – Condizioni del servizio

Art. 10 – Modalità del servizio per gite autorizzate

Art. 11 – Programmazione

Parte III – Norme finali

Art. 12 – Controlli

Art. 13 – Norme transitorie e finali

Art. 14 – Entrata in vigore

ART. 1

Norme Generali

Il presente Regolamento disciplina l'accesso al Servizio di Trasporti Scolastici degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie del territorio comunale, ancorché non residenti, con riguardo sia al percorso casa - scuola sia per attività integrative ed extrascolastiche delle scuole stesse.

Resta comunque fermo che al presente regolamento vengono applicate le norme previste dal Decreto Ministero dei Trasporti 04/07/1995 e relativa circolare 4/95 del 12/01/1995 e successive emanate.

ART. 2

Norme di comportamento in vettura - Responsabilità

I genitori degli alunni sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza alla vettura, a terzi ed anche a se stessi. Gli alunni stessi devono quindi astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura in marcia, inoltre l'autista non è responsabile degli oggetti dimenticati o smarriti da loro sullo scuolabus.

Per chi si comporta in modo scorretto (non sta seduto, disturba gli altri, urla, ecc.) saranno presi i seguenti provvedimenti:

- 1) Richiamo verbale da parte dell'autista e/o accompagnatori;
- 2) Avviso ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- 3) Sospensione del servizio per un determinato periodo e si arriverà alla sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto.
- 4) Il servizio potrà, inoltre, essere temporaneamente e, in caso di recidiva, definitivamente sospeso per l'anno scolastico di riferimento qualora l'utenza, dopo i richiami del caso, non rispetti le prescrizioni del "Piano trasporti Scolastici" di cui al successivo art. 3.

Gli infortuni dovuti a litigi o scherzi fra alunni ed in ogni altro caso non comportano alcuna responsabilità civile o penale a carico dell'autista, al quale non si può attribuire anche il compito di vigilanza.

PARTE I

Servizio casa - scuola

ART. 3

Condizioni del servizio

L'erogazione del servizio all'utenza è disciplinata per ciascun anno scolastico da un "Piano Trasporti Scolastici" che deve tenere conto della capienza e allestimento degli scuolabus e del personale a disposizione, del numero degli utenti fruitori, del rispetto degli orari di arrivo presso i plessi scolastici, della percorribilità territoriale.

L'Amministrazione, si riserva di valutare nella predisposizione del piano annuale, la possibilità di escludere dal servizio gli utenti che distano dalla scuola di appartenenza fino a 5 km. con tolleranza del 10% (tenuto conto della disponibilità dei posti, dando così priorità agli alunni che risiedono a distanza maggiore rispetto la scuola).

Per i non residenti il servizio potrà essere erogato sul territorio a condizione che vi sia disponibilità di posti dopo aver soddisfatto tutte le domande dei residenti.

Resta comunque fermo che, con motivata decisione, il Comune potrà escludere dal servizio quegli utenti residenti e non, per i quali oggettivamente non può essere garantito il servizio medesimo.

Con riferimento alla normativa in vigore, per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo, non è fatto obbligo al Comune impiegare un accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e dell'assistenza dei bambini stessi. Tale obbligo sussiste al contrario se vengono trasportati bambini frequentanti le scuole materne.

ART. 4 Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere firmata da almeno un genitore; con detta firma si intende compiuta da parte dello stesso l'impegno ad essere presente sia al momento della salita che al momento della discesa dallo scuolabus del minore (personalmente o tramite persona di fiducia appositamente delegata), nonché la presa visione e l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il termine stabilito dagli uffici competenti . Il mancato rispetto del termine può comportare il rifiuto dell'iscrizione.

Eventuali richieste di esenzione, riduzione, dilazione dovranno essere presentate di norma, contemporaneamente alla domanda di trasporto all'Amministrazione, che deciderà in merito, secondo quanto previsto all'art. 7 "Agevolazioni, esenzioni, riduzioni".

Gli utenti del servizio, con esclusione di quelli frequentanti la scuola materna, dovranno essere dotati di tessera personale di riconoscimento senza la quale non si potrà accedere allo scuolabus.

Il rilascio di detta tessera o il suo rinnovo sarà effettuato dagli uffici competenti previa consegna di foto, formato tessera, dello studente.

In caso di accettazione della domanda presentata in ritardo rispetto ai termini fissati dall'Amministrazione, per usufruire del servizio scuolabus l'utente, prima dell'inizio del servizio, dovrà versare la somma forfetaria di € 25,82 , aggiuntiva rispetto alla quota di contribuzione utenza di cui al

successivo art. 6, a titolo di rimborso dei maggiori costi che l'Amministrazione sostiene per le variazioni del piano trasporti.

La penale di cui sopra non opera qualora la presentazione della domanda di accesso al servizio venga effettuata oltre i termini fissati dall'Amministrazione per oggettive e documentate ragioni (es.: trasferimento residenza durante l'A.S., inserimento bambini al I° anno scuola materna, nuova iscrizione nello stesso anno scolastico, dopo rinuncia della prima iscrizione effettuata nei termini, etc.).

La rinuncia del servizio deve essere comunicata per iscritto al competente Ufficio scuola.

ART. 5

Modalità di esecuzione del servizio

Il trasporto scolastico viene fatto da casa a scuola e ritorno.

Le fermate si effettuano nei punti determinati all'inizio dell'anno scolastico (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi), sono vietate fermate intermedie e di favore.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire punti di raccolta alternativi o sostitutivi sia all'inizio sia durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e tempi di percorrenza.

Qualora gli utenti richiedano fermate diverse rispetto a quelle individuate all'inizio del servizio, dovranno produrre apposita istanza al Comune.

Tale richiesta sarà autorizzata solo se non comporta disagio al servizio o modifica sostanziale di percorso.

La salita e la discesa si effettuano sempre a destra sia rispetto al senso di marcia dello scuolabus, sia rispetto all'ubicazione dell'abitazione dell'utente salvo che su alcune strade minori ove, per la configurazione della strada stessa, non sia possibile effettuarla.

E' possibile usufruire di salite e/o discese promiscue (es.: destra andata - sinistra ritorno o viceversa oppure sempre a dx o sempre a sx), previa richiesta scritta all'Ente, contenente l'assunzione di responsabilità e l'impegno da parte di almeno un genitore o da persona dallo stesso delegata, ad essere presente alla fermata sia nel momento della salita che in quello delle discesa. Il Comune si riserva la possibilità di concedere tale autorizzazione solo se la stessa non comporti disagio al servizio, modifica sostanziale di percorso o contravvenga alle norme del codice della strada.

L'Amministrazione fornisce la sorveglianza durante l'effettuazione del servizio trasporto per gli alunni della scuola materna, come da obbligo indicato all'art. 3.

ART. 6 **Contribuzione utenza - Riscossione**

Contribuzione utenza

La quota di fruizione del servizio di trasporto scolastico viene stabilita con atto della Giunta Comunale, si stabilisce che:

La quota annuale comprende giornalmente n. 1 viaggi di andata e ritorno, **coincidente con gli orari scolastici di apertura e chiusura della scuola.**

- La quota è dovuta forfetariamente per ciascun anno scolastico con riferimento convenzionale a n. 9 mesi di scuola (Ottobre/Giugno), rimanendo ininfluenza il mese di inizio dell'attività scolastica (mese di Settembre) che viene convenzionalmente compensato con la chiusura delle scuole in occasione delle festività natalizie e pasquali previste.
- La quota annuale deve essere corrisposta in due rate uguali, la I^a entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda e la II^a entro il 31 dicembre successivo. Il versamento avviene con bollettini di c.c.p.
- In deroga a quanto previsto al comma precedente, per favorirne l'inserimento, si prevede che per i soli bambini frequentanti il I^o anno della scuola materna il pagamento della 1^a rata sia effettuato entro e non oltre il mese di Ottobre dell'anno scolastico di riferimento, anziché all'atto dell'accettazione. In caso di rinuncia al servizio entro detto mese dovrà essere corrisposta una quota di contribuzione pari ad un nono (1/9) della quota annuale arrotondata all'euro superiore.
- In caso di frequenza non annuale, ma limitata a mesi, va corrisposta, per ogni mese o parte di esso di fruizione del servizio, una somma mensile pari ad un nono (1/9) della quota annuale arrotondata all'euro superiore. In questo caso la quota da versare non potrà comunque essere inferiore al 50% della quota annuale.
Qualora l'utente abbia diritto, per richieste in corso d'anno, ad esenzioni o riduzioni ai sensi del successivo art. 7, la quota intera da versare per il periodo antecedente l'attivazione di tali agevolazioni non è sottoposta al versamento della quota minima del 50% ma andrà rapportata a mesi come sopra previsto.

- In caso di fruizione del servizio per un solo viaggio giornaliero non verrà effettuato alcuno sconto.
Per gli utenti della scuola dell'infanzia (attualmente sita in Zocca) inseriti per scelta o necessità, nella sezione a 25 ore settimanali (solo orario antimeridiano) usufruenti di un solo viaggio giornaliero la tariffa annuale vigente dovuta è pari al 50% di quella intera o ridotta che a ciascuno compete.
- In caso di ritiro del bambino dalla scuola materna, in caso di trasferimento di residenza, di impossibilità fisiche sopravvenute del bambino all'utilizzo scuolabus, debitamente certificata dal medico AUSL, la quota già pagata per l'intero anno scolastico può essere rimborsata sino al limite del 50% della stessa.
- In occasione di avvio di sperimentazioni scolastiche riguardanti l'Autonomia attivate ad anno scolastico iniziato, la quota di contribuzione e l'eventuale maggiorazione per viaggio aggiuntivo richiesta agli utenti che non siano già iscritti al servizio reso per le normali attività curriculari della scuola nell'anno scolastico di riferimento, va corrisposta, nell'ambito della durata complessiva del progetto sperimentale, per mese o frazione di mese di fruizione del servizio e consiste in una somma mensile pari ad 1/9 della quota annuale arrotondata all'euro superiore. Tale quota va corrisposta entro il termine stabilito dal Comune e non opera la penale di cui all'art. 4.

Riscossione coattiva

L'Ufficio Ragioneria e Servizi Scolastici, sono incaricati dell'accertamento e riscossione dei proventi mensili scolastiche.

Qualora i congiunti tenuti al pagamento della quota di trasporto non vi provvedano entro i termini stabiliti, si procederà all'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 e successive modificazioni ed integrazioni e trascorsi i termini di legge, previsti dall'ingiunzione di pagamento, si procederà alla riscossione coattiva tramite Agente di Riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Agevolazioni - Esenzioni - Riduzioni

Le agevolazioni, esenzioni e riduzioni, sono attivabili solo per nuclei familiari residenti, compresi i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, da esibire al momento della richiesta.

Le agevolazioni ed esenzioni costituiscono prestazioni sociali agevolate e come tali ricadono nelle previsioni di cui al Decreto legislativo 31/03/1998, n. 109 come modificato del D.Lgs n. 130/2000, recante norme per la definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISE- ISEE) e successive norme di attuazione quali il DPCM 07/05/99 n. 221 il DPCM 21/07/99, come modificato dal DPCM 242/2001.

Agevolazioni:

Ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) dei richiedenti la prestazione agevolata di cui al presente regolamento, tenendo conto del nucleo familiare, della situazione economica (redditi - patrimonio mobiliare ed immobiliare), si assumono i seguenti parametri:

- **NUCELO FAMILIARE**

il nucleo familiare preso a riferimento è quello previsto dall'art. 2 del DPCM n. 221/99 con i seguenti correttivi:

- il nucleo familiare considera anche il coniuge eventualmente non convivente, purché non separato;
- La situazione reddituale assunta a riferimento è quella prevista dall'art. 3 del DPCM n. 221/99;
- La situazione patrimoniale, di cui all'art. 4 del medesimo DPCM, è assunta per il 20%.

Le fasce di valore ISEE determinate ai fini del presente regolamento sono le seguenti:

VALORE ISEE	% di partecipazioni e alla spesa
Fino a € 5.000	0
Da € 5.001 a € 7.750,00	40%
Da euro 7.751,00 a € 10.500,00	80%
Oltre € 10.501,00	100%

Gli scaglioni dell'I.S.E.E. di cui sopra possono essere rivisti con deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di uniformarli a quelli in vigore per le prestazioni sociali e/o assistenziali associate.

ESENZIONI: L'esonero per le famiglie disagiate è previsto nella prima fascia di reddito ISEE (fino ad € 5.000) previa presentazione di apposita domanda, corredata da specifica relazione dei competenti Servizi Sociali. Se tale relazione non verrà presentata si provvederà al collocamento nella fascia successiva.

Chi non richiede agevolazioni o esenzioni rispetto alla quota piena non è tenuto a produrre alcuna documentazione a corredo della domanda.

RIDUZIONI: per i nuclei familiari che hanno due o più figli che fruiscono, durante lo stesso anno scolastico, del servizio verrà applicato uno sconto del 10% sulla complessiva somma dovuta che sarà arrotondata all'euro superiore.

Art. 8 **Modalità di presentazione della domanda**

- 1) Al fine dell'ottenimento di agevolazioni od esenzioni tariffarie, i soggetti dovranno presentare apposita domanda , corredata da certificazione ISE/ISEE nonché dalla D.S.U. di cui alle normative precedenti, entro il mese di settembre di ogni anno;
- 2) Le domande presentate oltre il termine di cui al punto 1) avranno decorrenza, se accolte, dal mese successivo alla loro presentazione.

PARTE II **Trasporti integrativi ed extrascolastici**

ART. 9 **Condizioni del servizio**

Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilmente alle esigenze del servizio trasporti scolastici, di cui alla parte I del presente Regolamento, fornisce il servizio di che trattasi, al fine di favorire le attività extrascolastiche, quali ad es. gite d'istruzione, giochi della gioventù, accesso al teatro, etc., programmate dalle scuole del territorio per motivi didattici, culturali, sportivi, etc., tutte considerate aventi finalità didattiche.

Per favorire dette attività e con i limiti di cui sopra, il Comune fornisce gratuitamente il servizio come segue:

1. Accesso teatro e laboratori teatrali, secondo la programmazione attuata dal Comune di Ro
2. Giochi della gioventù (fase comunale, intercomunale o provinciale)
3. Per la scuola materna ed elementare in occasione di attività concordate con il Comune presso la biblioteca comunale, la palestra e per gli scambi inerenti la continuità scolastica

3.- bis - Con riguardo al progetto di sperimentazione dell'Autonomia scolastica avente tema "Territorio ed ambiente", viene concessa gratuitamente la possibilità di usufruire dello scuolabus per visite scolastiche all'interno del territorio comunale nel limite massimo di 3 uscite. Tale limite può essere derogato esclusivamente se concordato direttamente con il Direttore Didattico. In occasione di altri progetti di sperimentazione con

tematiche diverse viene concessa gratuitamente la possibilità di usufruire dello scuolabus per visite didattiche inerenti il tema stesso fuori dal territorio comunale se concordato direttamente con il Direttore Didattico

4. Oltre a tali attività vengono fornite gratuitamente un numero di visite didattiche, programmate dalle scuole del territorio in ciascun anno scolastico, pari a:
- n. 4 complessive per la scuola materna (con utilizzo massimo di n. 2 scuolabus per visita)
 - n. 8 complessive per la scuola elementare (con utilizzo massimo di n. 2 scuolabus per visita)
 - n. 12 complessive per la scuola media (con utilizzo scuolabus collaudato per il trasporto di detti alunni)

Resta inteso che ogni scuola provvederà a propria cura e spese al trasporto degli alunni per le visite ed escursioni dalle stesse programmate oltre detti limiti.

Qualora, in alternativa, venga richiesto l'uso degli scuolabus per visite od escursioni a pagamento, fermo restando i limiti di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere corrisposto al Comune il costo forfetario diversificato ad uscita per mezzo, come segue:

Da km	A km	Costo
0	30	€ 30,00
31	60	€ 70,00
61	150	€ 120,00
151	250	€ 220,00
251	500	€ 350,00
Oltre		€ 500,00

ART. 10

Modalità del servizio per gite autorizzate

Le richieste di visite didattiche, giochi della gioventù, etc., da parte delle classi delle scuole del territorio dovranno essere presentate alla Direzione Didattica I° Circolo, per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, mentre per la scuola media alla Presidenza della stessa.

Gli organi scolastici suddetti dovranno autorizzare la richiesta, mediante apposizione di visto o nulla osta e provvedere a loro cura ad inoltrare la

domanda stessa al Comune, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data in cui deve tenersi la gita medesima.

Non sarà presa in considerazione nessuna richiesta presentata direttamente agli uffici comunali da parte delle scuole.

Nel caso in cui la giornata dell'escursione coincida con uno sciopero del personale dello stato o dell'Ente Locale, oppure in presenza di avverse condizioni atmosferiche, si concorderà con l'ufficio competente una nuova data.

In questo caso, comunque, l'escursione sarà programmata dopo trascorsa almeno una settimana rispetto a quella già fissata per la gita rimandata.

Le visite didattiche e le attività parascolastiche sono effettuate anche al di fuori del territorio comunale purché siano rispettate le condizioni previste e disciplinate nella citata circolare n. 4/95 in data 12/01/1995 del Ministero dei Trasporti e della navigazione - Direzione Generale M.C.T.C. e successive emanande.

ART. 11 Programmazione

L'Amministrazione Comunale si riserva al fine di puntualmente programmare il servizio di trasporto scolastico, di rendere noto alle famiglie il termine entro il quale presentare la domanda per l'ottenimento del servizio.

All'inizio di ogni anno scolastico le scuole del territorio presenteranno il programma delle visite didattiche etc. che intendono realizzare entro i limiti autorizzati e ciò per permettere all'Amministrazione comunale di armonizzare le esigenze di questo servizio con quello generale di cui alla parte I del presente regolamento.

PARTE III Norme finali

ART. 12 Controlli

Sono previsti controlli a campione, per coloro i quali presentino apposita dichiarazione al fine dell'inserimento nelle fasce di "Esenzione e/o Riduzioni", attraverso i quali si provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni stesse, ai sensi e con le modalità di cui al D.lgs. 109/1998 come modificato dal D.lgs. 130/2000.

L'Amministrazione potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati richiamati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

L'accertamento da parte dell'Amministrazione, dal quale risulti una dichiarazione mendace, costituirà presupposto, tra l'altro, per la revoca del beneficio e per il diritto al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Detti accertamenti e controlli, a campione, verranno effettuati previa stipula di apposita convenzione con il Ministero delle Finanze, dal Corpo della Guardia di Finanza.

ART. 13

Norme transitorie e finali

Sino all'entrata in vigore del Regolamento continuano ad applicarsi le norme del Regolamento in vigore.

E' garantito il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per il trattamento dei dati relativi al presente servizio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in merito.

ART. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2007/2008.